

REGISTRATO A COMO IN DATA 15.10.2012

Al. N° 446 del € 168,00 COPIA PER UFFICIO TECNICO
spese Pubblici

PROVINCIA DI COMO

N° 38296 di rep.

CONTRATTO D'APPALTO relativo alla fornitura di cloruro di sodio-
salgemma per l'inverno 2012/2013 - CIG 436554842C=====

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2012 (duemiladodici) il giorno 10 (dieci) del mese di ottobre
in Como, via Borgovico n° 148, nella sede della Provincia, avanti a me Dott.
BURTI LUIGI Segretario Generale della Provincia, autorizzato a rogare
nell'interesse della Provincia gli atti in forma pubblica amministrativa,
sono comparsi i signori:=====

- Dott. Ing. TARANTOLA BRUNO ~~_____~~
~~_____~~ Dirigente del Settore Opere Pubbliche di
Viabilità e Prevenzione, Espropri e Concessioni, domiciliato per la carica
presso la Provincia di Como, il quale interviene nel presente atto in nome e
nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione che rappresenta, ai sensi
dell'art. 54 - comma 5 - del vigente Statuto della Provincia di Como
(C.F. 8000 4650 133);=====

- Sig. ZARCONE CARLO, ~~_____~~
~~_____~~ vi ~~_____~~, che con il presente atto dichiara
che ai fini delle comunicazioni derivanti dal contratto la casella di posta
elettronica certificata italkali@legalmail.it è da intendersi come sostitutiva
dell'elezione del domicilio dell'appaltatore, il quale interviene nel presente
atto nella sua qualità di procuratore speciale dell'Impresa Italkali Società
Italiana Sali Alcalini s.p.a. con sede in Palermo via Principe Granatelli n.46
(C.F.- P.I. 02425570823) in forza dell'atto n. 15074 Rep. - n.8567 Racc. in

data 07.04.2008 autenticato dal Dott. Pietro Costamante, Notaio in Palermo,
come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo - Ufficio delle Imprese in
data 09.08.2012.



I predetti componenti, della cui identità personale io Segretario Generale
sono personalmente certo

PREMETTONO:

- che, con determinazione dirigenziale n. 706 in data 14.06.2012 sono state
approvate le "Condizioni di Fornitura" relative alla fornitura di cloruro di
sodio - salgemma per usi di viabilità invernale per la stagione 2012/2013 ed
è stato stabilito di procedere all'affidamento della fornitura mediante
procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 124 del D.Lgs. 163/2006, per un
importo a base di gara di Euro 165.103,31
(centosessantacinquemilacentotre/31) (oneri di sicurezza pari a Euro 0,00)
con il criterio dell'offerta al prezzo più basso - espresso in Euro al Kg. -
rispetto al prezzo posto a base di gara di Euro 0,095 (zero/095) al Kg.
calcolato su confezionamento in sacchi da Kg.25 ex art. 81 comma 1 del
D.Lgs. n.163/2006 e con l'applicazione dell'art. 86 comma 3 dello stesso
D.Lgs. per quanto concerne l'individuazione dell'offerta che appaia
anormalmente bassa;

- che nelle condizioni di fornitura, al fine di consentire l'utilizzo dell'intero
importo previsto, posto che il ribasso veniva espresso sull'importo Euro/Kg,
si dava atto che il contratto sarebbe stato stipulato per l'intero importo
disponibile;

- che con Determinazione Dirigenziale in data 01.08.2012 n. 904 è stato



approvato il verbale di procedura aperta svoltasi in data 26.07.2012
considerando definitiva l'aggiudicazione della fornitura per l'intero
importo disponibile pari a Euro 165.103,31

(centosessantacinquemilacentotre/31) all'Impresa Italkali - Società Italiana
Sali Alcalini S.p.a. con sede in Palermo - Via Principe Granatelli n.46, con il
prezzo offerto di Euro 0,094 (zero/094) per Kg. per un quantitativo di
fornitura pari a Kg. 1.756.418,19 confezionato in sacchi da Kg. 25;=====

- che la fornitura è da dichiararsi urgente e pertanto ai sensi dell'art. 5 del
D.P.R.n.252 /1998 in data 04.10.2012 sono state acquisite , agli atti
dell'ufficio, da parte dei Sigg. Scimeni Antonino - Presidente, Morgante
Francesco -Amministratore Delegato e Zarcone Carlo - Procuratore Speciale
dell'impresa Italkali S.p.a., apposite dichiarazioni sostitutive di comunicazione
antimafia, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con le quali attestano che non
sussistono nei loro confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui al'art. 67 D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 ;=====

- che in data 03.09.2012 dall'INAIL Sede di Palermo è stato emesso
Documento Unico di Regolarità Contributiva;=====

-che l'Impresa ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria
n.56025807 rilasciata da Liguria Assicurazioni Agenzia di Palermo Centro
. in data 31.08.2012 di Euro 16.510,31(sedicimilacinquecentodieci/31);

TUTTO CIO' PREMESSO

dovendosi ora perfezionare l'aggiudicazione, i predetti comparenti, previa
ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte
integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano
quanto segue:=====

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO ED AMMONTARE

- Il Dirigente della Provincia di Como ing. Bruno Tarantola, nella sua predetta qualità, affida all'Impresa Italkali - Società Italiana Sali Alcalini S.P.A. l'appalto per la fornitura di cloruro di sodio- salgemma che, nella persona del procuratore speciale signor Zarcone Carlo, accetta per il prezzo unitario di Euro 0,094 al Kg. e, quindi, per l'importo netto contrattuale di Euro 165.103,31 (centosessantacinquemilacentotre/31) come in premessa specificato=====

ART. 2 - ALLEGATI

Il presente contratto impegna le parti contraenti a quanto in esso espressamente stabilito ed all'osservanza del seguente atto che ne costituisce parte integrante ai sensi dell'art.137 del D.P.R. n.207/2010 che viene espressamente richiamato e le parti dichiarano di ben conoscere che si intende integralmente trascritto :=====

a) Determina dirigenziale n.904 del 01.02.2012. =====

Le parti, al fine di identificare l'elaborato sopra richiamato, firmano una copia dello stesso che resterà depositato in Segreteria.=====

Vengono invece sottoscritti ed allegati al presente atto : =====

b) Offerta allegato A) =====

c) Condizioni di fornitura allegato B)=====

Le parti contraenti, così come disposto dalle condizioni di fornitura, danno atto che allo scarico dei sacchi provvederà personale della Provincia, pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.=====

ART. 3 - PAGAMENTI

In attuazione delle condizioni di fornitura il pagamento avverrà su fattura da

emettersi relativamente ad ogni singolo ordinativo ed il saggio di interesse per il ritardato pagamento sarà quello contemplato dall'art. 1248 C.C.=====

Per ogni giorno di ritardo (oltre il decimo dall'ordine trasmesso via fax) nella consegna di ogni carico completo, verrà applicata una penale di Euro 200,00 (duecento/00) da dedursi sul pagamento della fornitura=====

Per il mancato rispetto delle caratteristiche del prodotto fornito, accertato attraverso analisi su campioni prelevati in contraddittorio e da eseguirsi a spese della ditta fornitrice, la Provincia si riserva la facoltà di trattare il prodotto applicando una decurtazione di prezzo del 5% (cinque per cento) oppure di respingere la parte di fornitura non idonea con spese di restituzione a carico della ditta fornitrice.=====

Il pagamento verrà effettuato a mezzo mandato diretto intestato all'Impresa.

L'Impresa è tenuta a notificare tempestivamente le variazioni che si dovessero verificare nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notifica ed anche se la variazione fosse pubblicata nei termini di legge, l'Amministrazione si intende esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.=====

Ai sensi dell'art. 3 - comma 7 - della legge n. 136/2010 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico su uno dei conti correnti bancari dedicati alle commesse pubbliche: =====

~~_____~~
~~_____~~

La persona autorizzata dall'Impresa a riscuotere e a quietanzare le somme ricevute in conto e a saldo sul suddetto conto corrente è il Signor:=====

MORGANTE ENRICO nato a [REDACTED]

[REDACTED]
L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 - comma 8 - della legge n. 136/2010, assume l'obbligo inderogabile di utilizzare esclusivamente i suddetti conti correnti per tutti i movimenti finanziari connessi all'esecuzione dei lavori, ivi compresi i pagamenti di cui al comma 2° dell'art. 3 della suddetta legge, in modo da consentire la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.==

ART. 4 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 3 - comma 8 - della legge n. 136/2010, in caso di mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte dell'Appaltatore, il contratto è risolto di diritto.=====

ART. 5 - SPESE DI CONTRATTO - IMPOSTE - TASSE - E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese relative e conseguenti il presente contratto, per bolli, imposta di registro ed ogni altra dipendente dall'aggiudicazione e successiva stipula del presente contratto sono a carico dell'Appaltatore, mentre rimarrà a carico della Provincia di Como l'imposta sul valore aggiunto.=====

Il presente atto sconterà la sola imposta fissa di registro, ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, essendo la fornitura appaltata soggetta all'imposta sul valore aggiunto.=====

ART. 6 - CONTROVERSIE

La competenza a conoscere le eventuali controversie derivanti dal presente contratto, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., spetta al Tribunale di Como.

ART. 7 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto e nei

documenti in esso richiamati valgono le norme di legge e di regolamento
vigenti in materia. =====

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto questo atto ed ho dello stesso
dato lettura ai comparenti, omettendo la lettura degli allegati per espressa
dispensa dei comparenti stessi, che lo dichiarano conforme alla loro volontà
e insieme a me lo sottoscrivono. =====

Consta di n. 7 fogli, dattiloscritti da persona di mia fiducia, occupati per
intero facciate n. 6 e sin qui della settimana. =====

M. Santini

Nicola ...
...

